

**REGOLAMENTO (CE) N. 453/97 DELLA COMMISSIONE**  
del 10 marzo 1997.

**che rettifica il regolamento (CE) n. 199/97 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1997 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione<sup>(1)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/96, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che da una verifica è emerso un errore nell'allegato II del regolamento (CE) n. 199/97 della Commissione<sup>(4)</sup>, che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 199/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

<sup>(2)</sup> GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 59.